



COMUNE DI FAEDO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

Approvato con deliberazione consiliare n. 7 di data 30.04.2014

Modificato con CC n. 26 del 22.12.2015

Modificato con CC n. 15 del 29.06.2016

Modificato con CC n. 4 del 27.02.2018

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani.....	3
Art. 3 - Classificazione dei rifiuti.....	3
Art. 4 - Gestione e costo del servizio	4
Art. 5 - Istituzione della tariffa	4
Art. 6 - Determinazione della tariffa	4
Art. 7 - Presupposti per l'applicazione della tariffa	5
Art. 8 - Soggetti tenuti al pagamento della tariffa	5
TITOLO II – CATEGORIE TARIFFARIE E COMMISURAZIONE	6
Art. 9 - Categorie di utenze.....	6
Art. 10 - Locali ed aree soggette.....	6
Art. 11 - Locali ed aree escluse	7
Art. 12 - Determinazione del numero delle persone.....	8
occupanti i locali per le utenze domestiche	8
Art. 13 - Calcolo della tariffa fissa per le utenze domestiche.....	9
Art. 14 - Calcolo della tariffa fissa per le utenze non domestiche.....	11
Art. 15 - Calcolo della tariffa variabile per tutte le utenze	11
Art. 16 - Agevolazioni	11
Art. 17 - Riduzione per motivi di servizio.....	12
Art. 18 - Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento.....	12
Art. 19 - Modalità di determinazione della tariffa in presenza di anomalie	13
Art. 20 - Tariffa giornaliera di smaltimento	13
Art. 21 - Manifestazioni ed eventi	13
Art. 22 - Servizi extra-tariffa.....	14
TITOLO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE.....	15
Art. 23 - Comunicazioni	15
Art. 24 - Controllo	16
Art. 25 - Violazioni e penalità	17
Art. 26 - Riscossione	18
Art. 27 - Rimborsi e conguagli	18
Art. 28 - Entrata in vigore.....	18

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce condizioni, modalità ed obblighi strumentali per l'applicazione della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune, oltre alle eventuali misure in caso di inadempienza, individuate anche ai sensi e per le norme civilistiche. Viene altresì definita la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
2. La tariffa è istituita dall'art. 8 della L.P. 14 aprile 1998, n.5, ed è disciplinata dalla delibera della Giunta Provinciale n. 2972 del 30 dicembre 2005 e ss.mm. relativa al servizio pubblico di gestione dei rifiuti ed indirizzi per le politiche tariffarie.

Art. 2 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata "di pubblico interesse", viene svolta in regime di privativa dal Soggetto Gestore del servizio e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. La relativa gestione è disciplinata dal "Regolamento Comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti ed igiene ambientale" e dalla vigente normativa.
2. Il Comune trasmette al Gestore, con modalità da concordare secondo le forme di legge¹, i dati di propria competenza necessari all'applicazione della tariffa².

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

1. Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio nonché ai fini dell'applicazione della tariffa si fa riferimento all'art. 184 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm. che definisce i rifiuti urbani e i rifiuti speciali. I rifiuti oggetto del servizio pubblico di raccolta si distinguono, in base alla loro origine domestica o non domestica, in urbani e speciali; i rifiuti speciali possono essere assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani.
2. Per quanto riguarda l'assimilazione qualitativa si deve distinguere: ai fini del recupero, la disciplina è contenuta nel D.M. 8 aprile 2008, come richiamato dall'art. 6, comma 3 bis, della Legge Provinciale 14 aprile 1998, n. 5, mentre, ai fini dello smaltimento, il riferimento è la deliberazione della Commissione del Servizio Protezione Ambiente della Provincia Autonoma di Trento n.8/c del 10 marzo 1987 e ss.mm.
3. Per quanto riguarda l'assimilazione quantitativa la competenza, per entrambe le fattispecie, rimane in carico al Soggetto Gestore della raccolta ai sensi dell'art. 74 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. che ha approvato il Testo unico delle leggi provinciali sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

¹ Ad esempio la convenzione.

² Ad esempio i dati anagrafici (vedi successivo art. 24 c. 5).

Art. 4 - Gestione e costo del servizio

1. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dalle leggi di settore e dal Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti.
2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.
3. Il costo del servizio è stabilito ogni anno nel rispetto del relativo piano finanziario e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
4. Entro il 30 novembre di ciascun anno, il Soggetto Gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il piano finanziario afferente all'anno successivo degli interventi relativi al servizio. Il Comune, entro il 30 settembre di ciascun anno, comunica al Gestore i dati di propria competenza finalizzati all'approvazione del piano finanziario.

Art. 5 - Istituzione della tariffa

1. Per la gestione dei rifiuti urbani, così come individuata nell'articolo 2, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita nel Comune la tariffa prevista dalla normativa provinciale di cui all'art. 1 del presente regolamento. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani come individuati dalla normativa provinciale citata.
2. L'applicazione e la riscossione della tariffa, che dovrà garantire la copertura integrale del costo del servizio, sono effettuate dal Soggetto Gestore, ai sensi dell'art. 8, co. 1-bis, della L.P. 14 aprile 1998 n.5. la tariffa è determinata annualmente in base ad un piano finanziario redatto ai sensi del D.P.R. 158/1999.
3. Qualora i ricavi tariffari consuntivi annuali siano maggiori dei costi consuntivi del servizio comprensivi della remunerazione del capitale netto investito nella gestione e delle imposte sul reddito correnti e differite, l'eccedenza è accreditata nei piani finanziari formati per la determinazione delle tariffe dei successivi esercizi, ma non oltre il terzo, ovvero mediante accredito nella prima fattura emessa a carico dell'utente successivamente all'approvazione del bilancio consuntivo del soggetto gestore del servizio. Nel caso di scelta per l'accredito a favore del singolo utente ai soggetti per i quali è cessato il rapporto d'utenza l'importo sarà rimborsato con modalità diverse dalla compensazione in fattura. Per economicità di gestione nei confronti di tali ultimi soggetti non si fa luogo al rimborso nel caso in cui l'importo da rimborsare risulti inferiore a 10 Euro. Con provvedimento della Giunta comunale, l'ente fornisce al soggetto gestore le indicazioni per l'accredito.

Art. 6 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione dell'organo competente per legge entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario cui il bilancio medesimo si riferisce. Comunque, la tariffa può essere modificata, nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti, non preventivabili ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; l'incremento della tariffa non ha comunque effetto retroattivo.
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito.
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

Art. 7 - Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta per il possesso o la detenzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, produttivi di rifiuti urbani o ad essi assimilati, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. Si considerano produttivi di rifiuti i locali e le aree di cui al comma 1, nei quali vi sia la presenza di arredo, anche se parziale, e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas.
3. Per le zone non servite da pubblici servizi costituisce presupposto per l'applicazione della tariffa la sola presenza di arredo anche se parziale.
4. I locali e le aree a destinazione non domestica si considerano produttivi di rifiuti e pertanto soggetti a tariffa se in possesso dei presupposti per l'esercizio dell'attività (autorizzazioni, licenze, ecc.), o se di fatto la stessa viene esercitata.

Art. 8 - Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque possiede o detiene, a qualunque titolo, locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che utilizzano in comunione i locali e le aree stesse.
2. In deroga al comma precedente, l'amministratore di centri commerciali, artigianali e di servizi, può richiedere al soggetto gestore di sostituirsi nel pagamento della tariffa complessiva relativa ai locali in gestione.
3. Per i locali in multiproprietà, quali ad esempio quelli che vengono occupati saltuariamente da più soggetti che, pur proprietari dei medesimi, li occupano per brevi periodi nell'anno solare, il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della tariffa dovuta per detti locali e per le aree scoperte non in uso esclusivo.
4. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per un periodo non superiore all'anno, compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.
6. Nel caso di subaffitto, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
7. Sono irrilevanti eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopra indicati.
8. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica (ad es. le Associazioni, Comitati, ecc.) la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

TITOLO II – CATEGORIE TARIFFARIE E COMMISURAZIONE

Art. 9 - Categorie di utenze

1. Al fine del calcolo della tariffa le utenze vengono suddivise in due categorie:
 - ◆ utenze domestiche;
 - ◆ utenze non domestiche o attività, nelle quali rientrano le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, produttive in genere e le associazioni. Nell'ambito di tale categoria vengono ulteriormente suddivise in:
 - a) "utenze ordinarie", quelle il cui conferimento dei rifiuti avviene mediante il normale servizio di raccolta;
 - b) "grandi utenze", quelle che ai fini del conferimento dei rifiuti necessitano di servizi integrativi od aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente previsti.
2. La classificazione dei locali e delle aree, in relazione alla loro destinazione d'uso e, conseguentemente, alla omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, è riportata nella tabella del successivo art. 14. Le attività non comprese nell'elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.
3. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partita I.V.A. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, ad eccezione delle attività esercitate in distinte unità immobiliari come identificate ai fini catastali, per le quali trovano applicazione tariffe diversificate.
4. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Art. 10 - Locali ed aree soggette

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, a titolo meramente esemplificativo, si considerano produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani:
 - a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
 - c) il vano scala interno all'abitazione;
 - d) i posti macchina coperti;
 - e) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
 - f) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini, uffici ed attività commerciali, nonché l'area adibita al distributore, ad esclusione, se esistenti, delle piste di accesso;
 - g) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
2. Per la determinazione della superficie soggetta dei locali come definiti al precedente comma si fa riferimento alla superficie abitabile misurata sul filo interno dei muri. Concorrono a formare

l'anzidetta superficie anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti limitatamente alla parte avente l'altezza minima di m 1,50. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.

3. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

Art. 11 - Locali ed aree escluse

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali chiusi o chiudibili da ogni lato e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. Non rientrano pertanto nei criteri per l'applicazione della tariffa i seguenti:
 - a) locali:
 1. le unità immobiliari vuote, chiuse e oggettivamente inutilizzabili, in carenza del presupposto di cui all'art. 7 c. 2;
 2. i locali tecnologici o parti di essi stabilmente muniti di attrezzature, ove non si abbia, di regola, presenza umana, quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, impianti di lavaggio automezzi e i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 3. i balconi, le terrazze, i posti macchina scoperti, le legnaie e gli spazi adibiti a ricovero di animali da allevamento; le serre adibite alla coltivazione intensiva, sia a terra che su bancali, ed i depositi di attrezzi agricoli, - secondo la classificazione catastale locali destinati esclusivamente al ricovero di attrezzi, macchine agricole, derrate agricole, scorte, ecc. comunque facenti parte di unità immobiliari fatte oggetto dell'apposita annotazione catastale di ruralità ai fini fiscali - qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere autosmaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati od al gestore pubblico in regime di convenzione;
 4. i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza, limitatamente alle sole superfici destinate all'esercizio dell'attività agonistico-sportiva;
 5. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 6. le parti comuni degli edifici non utilizzate in via esclusiva;
 - b) aree scoperte:
 1. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 2. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 3. le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso compresi i depositi di veicoli da demolire;
 4. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti;
 5. le aree scoperte adibite a verde.
 - c) eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l'esclusione; in tal caso essi sono oggetto di valutazione da parte del gestore del servizio sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici.
2. Le circostanze di cui ai precedenti punti 1 e 2 della lettera a) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, purché gli stessi non siano utilizzati ad altro scopo.

3. In caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.
Non sono, pertanto, soggette a tariffa:
- a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
 - b) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, ferma restando l'assoggettamento a tariffa delle superfici ove si producono rifiuti assimilabili agli urbani;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili, di riabilitazione, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano altri rifiuti speciali di cui alle disposizioni di legge provinciali in vigore (D.P.G.P. 27 gennaio 1987 n. 1-41/Leg);
 - e) le superfici delle unità immobiliari per le quali sono in corso lavori edilizi come la ristrutturazione o il risanamento edilizio che comportino l'inutilizzabilità dei locali, limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori come risultante agli atti del Comune, purché le medesime non vengano utilizzate, anche in modo parziale, e non risulti alcun conferimento di rifiuto al servizio pubblico tramite i dispositivi in dotazione.
4. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali o pericolosi, in alternativa al precedente comma 3, lettere da a) a d), ove non sia distinguibile la superficie da assoggettare a tariffa o risulti difficile determinarla a causa dell'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e/o le aree, è facoltà dell'utente optare per la determinazione forfetaria della superficie applicando la percentuale di riduzione del 30%.
5. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui ai precedenti commi 3 e 4, devono presentare al Gestore, entro trenta giorni dalla scadenza prevista per la presentazione del modello M.U.D., a pena di decadenza, una comunicazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, o comunque non assimilati. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata, nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato.
6. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 12 - Determinazione del numero delle persone occupanti i locali per le utenze domestiche

1. Ai fini della determinazione degli occupanti si definiscono:
- a) utenze domestiche di soggetti residenti: le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune;
 - b) Utenze domestiche di soggetti non residenti: le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.
2. Per le utenze di cui al precedente comma 1 a) il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe Generale del Comune.

3. Per le utenze di cui al precedente comma 1 b) il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in tre persone.
4. Quanto disposto al comma 3 si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti solidalmente al pagamento.
6. Nel caso in cui l'utente, unico occupante dell'immobile, trasferisca la propria residenza presso un istituto di ricovero, in deroga a quanto stabilito dal terzo comma del presente articolo, viene assegnato d'ufficio un solo componente l'alloggio. La variazione è disposta a seguito di richiesta dell'utente o di un suo familiare o d'Ufficio, a condizione che l'immobile risulti di fatto non utilizzato, nemmeno per brevi periodi nel corso dell'anno.
7. Sono considerate utenze domestiche le strutture extra-alberghiere, quali bed and breakfast, e simili censite in categoria catastale A; per il calcolo della quota fissa della tariffa si farà riferimento, al numero di posti letto quali risultanti da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni in ragione del 50% con arrotondamento all'unità superiore, oltre ai componenti il nucleo familiare ivi residenti.
8. Sono inoltre considerate utenze domestiche le strutture abitative e pertinenziali extra alberghiere, quali residence, o centri appartamenti per vacanze (C.A.V.) e agriturismi. Il numero degli occupanti di ciascun alloggio viene calcolato utilizzando il numero dei posti letto risultante da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni.

Art. 13 - Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze domestiche

1. **La quota fissa** della tariffa è determinata per le utenze domestiche in relazione ai costi fissi ad esse addebitabili e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€) per il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze medesime, corretto per il relativo coefficiente di cui al D.P.R. 158/1999, senza tenere conto della superficie delle abitazioni e delle relative pertinenze, secondo la seguente espressione:

$$TFd(n) = Cuf \times Kb(n)$$

Dove:

TFd (n) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n. componenti il nucleo familiare

n = numero dei componenti del nucleo familiare

Cuf = Costo unitario fisso(€), determinato dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze medesime, corretto con il coefficiente di adattamento (Kb)

Kb(n)= coefficiente di cui all'allegato 1 - tabella 2 del D.P.R. 159/1999:

Numero componenti della famiglia anagrafica	Kb Coefficiente proporzionale per numero di componenti della famiglia anagrafica
1	0,80
2	1,60
3	2,05
4	2,60
5	3,25
6 o più	3,75
Non residenti (equiparati a tre componenti)	2,05

Art. 14 - Calcolo della -quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche

1. **La quota fissa** della tariffa è determinata per le **utenze non domestiche** in relazione ai costi fissi ad esse addebitabili e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc) di cui al punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf \times S(ap) \times Kc(ap)$$

Dove:

TFnd (ap,Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva (ap) e una superficie pari a S;

S(ap) = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva (mq);

Qapf = Quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Kc);

Kc(ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

2. Nella realtà del Comune si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

		Kc Coefficiente potenziale produzione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42
2	Campeggi, distributori carburanti	0,74
3	Stabilimenti balneari	0,51
4	Esposizioni, autosaloni	0,37
5	Alberghi ed aziende di agriturismo con ristorante	1,20
6	Alberghi ed aziende di agriturismo senza ristorante	0,86
7	Case di cura e riposo	0,98
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07
9	Banche ed istituti di credito	0,57
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,88
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,67
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,13
17	Bar, caffè, pasticceria	4,96
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	8,25
21	Discoteche, night club	1,34

Art. 15 - Calcolo della quota variabile della tariffa per tutte le utenze

1. La quota variabile della tariffa è calcolata moltiplicando il volume dei rifiuti prodotto da ciascuna utenza per la quota unitaria di costo (€/litro) secondo la seguente espressione:

$$TV = Q_{uv} \times Q$$

Dove:

TV = Tariffa variabile per utenza (€)

Q_{uv} = Quota unitaria variabile per le utenze (€/litri) determinata dal rapporto fra il totale dei costi variabili e la quantità totale dei rifiuti misurati prodotti nel periodo di riferimento (litri).

Q = Quantità di rifiuti misurati prodotti da ciascuna utenza (litri). Per la misurazione dei rifiuti prodotti valgono le modalità stabilite nel regolamento di gestione del servizio.

2. Al fine di evitare comportamenti elusivi, in sede di approvazione del piano finanziario, viene stabilito annualmente un volume minimo non superiore al 50% dei rifiuti misurati prodotti nell'anno precedente, da addebitare a ciascuna utenza come di seguito specificato:
 - a. utenze domestiche: in base alla quantità media prodotta e da addebitare in base al numero dei componenti il nucleo familiare;
 - b. utenze non domestiche: in base alla media delle utenze non domestiche di ciascuna categoria e da addebitare secondo i metri quadrati.

I predetti volumi sono individuati in sede di approvazione della tariffa e trovano applicazione anche alle utenze eventualmente sprovviste degli appositi dispositivi per il conferimento dei rifiuti.

3. Per le utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nel territorio comunale secondo quanto stabilito dal "Regolamento comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale", il Comune, in sede di approvazione del Piano Finanziario, determina annualmente l'importo delle agevolazioni da applicare per ciascuna categoria, con i seguenti parametri:
 - per le utenze domestiche un importo percentuale da individuare in sede di approvazione del piano economico finanziario da detrarsi dalla quota fissa;
4. Per le utenze domestiche di soggetti ricoverati in R.S.A. o in istituti sanitari o simili, per periodi superiori a 180 giorni, non viene applicato il volume minimo di rifiuto secco residuo da addebitare annualmente a ciascuna utenza, purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate
5. Per le utenze non domestiche di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), il corrispettivo dovuto per la parte variabile viene determinato in base al tipo di servizio richiesto, che deve essere concordato annualmente con il Gestore mediante apposita convenzione, nella quale vengono individuate le modalità operative per l'asporto dei rifiuti ed il prezzo del servizio.

Art. 16 - Agevolazioni

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nel territorio comunale secondo quanto stabilito dal "Regolamento comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale", il Comune, in sede di approvazione del Piano Finanziario, determina annualmente la percentuale delle agevolazioni da applicare.
2. La pratica del compostaggio è verificata periodicamente e qualora dagli accertamenti svolti non risulti effettuato, oltre al recupero della tariffa dell'anno in corso, sono applicate le sanzioni di cui

all'articolo 26 del presente regolamento.

Art. 17 - Riduzione per motivi di servizio

1. Nei casi in cui le postazioni di conferimento del rifiuto indifferenziato superino la distanza stradale di ml 3.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza, alla stessa viene riconosciuta una riduzione della quota variabile della tariffa in misura non superiore al 50% applicata sui volumi eccedenti il volume minimo di cui all'art. 15 c.2.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Art. 18 - Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento

- 1) Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, nella misura da determinarsi in sede di approvazione del piano finanziario nel caso di:
 - a) utenze domestiche, ove siano residenti persone che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità di tessili sanitari (rifiuti indifferenziati come pannoloni). L'ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza riguarda una riduzione della quota variabile della tariffa. Qualora vengano stabiliti i volumi minimi di cui al precedente art. 15, comma 2, la riduzione è applicata sui volumi eccedenti il minimo. I requisiti per beneficiare dell'agevolazione devono risultare da idonea e documentata richiesta presentata al Comune dall'utente interessato o da un suo familiare.
 - b) utenze, di famiglie residenti nel Comune di Faedo, nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di bambini di età inferiore a ventiquattro mesi e, in caso di gemelli, inferiore ai trentasei mesi. L'agevolazione viene stabilita in misura fissa per ogni bambino in sede di determinazione della tariffa e riguarda una riduzione della quota variabile. Qualora vengano stabiliti i volumi minimi di cui al precedente art. 15, comma 2, la riduzione è applicata sui volumi eccedenti il minimo. La riduzione tariffaria è rapportata al periodo di effettiva attivazione dell'utenza ed è corrisposta solo in presenza di un costante e corretto uso del servizio. Nell'ambito dell'aggiornamento automatico della tariffa di cui agli artt. 12, comma 2 e 23, comma 6, il Comune applica d'ufficio l'agevolazione sul periodo interessato.
- 2) Il Comune, oltre a provvedere al pagamento della tariffa per le proprie utenze, si sostituisce nel pagamento parziale o totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa come di seguito:
 - a) per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, eccetera, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche.
- 3) Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate di cui ai precedenti commi.
- 4) L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata al Comune dall'utenza interessata.

Art. 19 - Modalità di determinazione della tariffa in presenza di anomalie

1. In presenza di evidenti errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica ovvero di altre cause che comportino la perdita dei dati si procederà alla commisurazione della quantità dei rifiuti prodotti in base ai criteri di presunzione semplice, ai sensi degli articoli 2727 – 2728 e 2729 del Codice Civile, nei seguenti modi:
 - a) In caso di danno completo ed irreparabile dei dati relativi alla quantità dei rifiuti prodotti nell'intero periodo considerato, si farà riferimento alle modalità di calcolo della parte variabile con applicazione del metodo presuntivo di cui al Dpr 158/99, utilizzando i coefficienti medi di produzione Kb e Kd presenti nell'allegato 1 del D.P.R. sopra citato.
 - b) In caso di danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nel corso del periodo di riferimento, la quantità di rifiuti conferita verrà determinata in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato o di rilevazione dell'errore.

Art. 20 - Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato, ad esclusione delle pertinenze di attività già soggette a tariffa annuale, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 60 (sessanta) giorni, anche se ricorrente.
2. La tariffa giornaliera è definita con decorrenza annuale, con deliberazione di cui all'art. 6.
3. La misura della parte fissa della tariffa è determinata in base a quella attribuita alla categoria di attività svolta dall'utente, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. Nei casi in cui risulti difficoltosa l'individuazione della superficie occupata, la quota fissa è determinata in misura pari all'ammontare della quota variabile di cui al comma seguente.
4. La tariffa giornaliera relativa ai banchi di mercato che realizzano un'occupazione non stabile del territorio comunale è determinata annualmente sulla base dei costi complessivi del servizio specifico, è espressa in euro/litro, è unica per ogni tipologia di attività e congloba sia la quota fissa che quella variabile. In assenza di elementi certi in ordine alla quantità di rifiuti prodotta, viene stabilito in litri 25 il volume minimo di rifiuto indifferenziato prodotto giornalmente da ogni banco di vendita.
5. La tariffa giornaliera di cui al presente articolo è riscossa dal Gestore del servizio, con tempi e modalità che assicurino l'economicità e maggiori garanzie per l'introito dell'obbligazione tariffaria.
6. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, le occupazioni necessarie per traslochi; ogni altra occupazione autorizzata, che per la particolare tipologia ed oggettività, non determini una produzione di rifiuti significativa ai fini dell'applicazione della tariffa (occupazione soprasuolo e sottosuolo, fioriere, banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.).
7. Non si fa luogo a riscossione della tariffa giornaliera quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore ad Euro 5,00 (cinque).

Art. 21 - Manifestazioni ed eventi

1. Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, socio-culturali o del tempo libero, con occupazione di aree pubbliche o ad uso pubblico, il promotore della manifestazione è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera come disciplinata al precedente art. 20.

2. Con appositi provvedimenti potranno essere disciplinate le modalità di utilizzo del servizio rifiuti in occasione di tali manifestazioni.
3. Qualora il promotore della manifestazione utilizzi per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande stoviglie riutilizzabili o biodegradabili, la relativa tariffa sarà adeguatamente ridotta. La misura della riduzione di cui al presente comma è stabilita annualmente dalla delibera con la quale è approvata la tariffa.

Art. 22 - Servizi extra-tariffa

1. Il gestore del servizio potrà fornire – a domanda individuale – servizi complementari ed integrativi rispetto a quelli ordinari coperti dalla Tariffa di cui al presente regolamento.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono rientrare tra i servizi di cui al precedente comma:
 - la riconsegna di nuove dotazioni dopo la prima fornitura effettuata a seguito di attivazione dell'utenza;
 - il lavaggio e disinfezione dei contenitori individuali dei rifiuti urbani riconsegnati non puliti al Gestore del servizio;
 - il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti qualora attivato nel Comune;
 - tutte le altre prestazioni che non rientrino nel servizio ordinario per le utenze domestiche e non domestiche.
3. Il corrispettivo per l'effettuazione dei servizi di cui al comma 2 è deliberato dall'Organo comunale competente su indicazione dell'Ente Gestore. E' demandata al Gestore l'individuazione e la determinazione del corrispettivo dovuto dagli utenti per l'utilizzo dei servizi extra-tariffa.

TITOLO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

Art. 23 – Comunicazioni

1. I soggetti passivi, di cui al precedente art. 8, hanno l'obbligo di comunicare al Gestore del servizio l'inizio o la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree entro i 60 (sessanta) giorni successivi al loro verificarsi e di richiedere l'attivazione dei servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione avviene di norma mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Soggetto Gestore.
2. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:
per le utenze domestiche:
 - a) dati identificativi dell'utente;
 - b) dati identificativi del proprietario dell'alloggio;
 - c) ubicazione, estremi catastali, superficie e destinazione d'uso dei locali;
 - d) data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
 - e) la sussistenza o il venir meno di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.
Per le utenze non domestiche:
 - a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
 - b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
 - c) ubicazione, estremi catastali, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;
 - d) indicazione della data di inizio del possesso o detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza o il venir meno di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.
3. La cessazione dell'utenza si considera efficace con la comunicazione di cessazione e contestuale riconsegna del dispositivo, fermo restando quanto previsto all'art. 7 comma 2.
4. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate al Gestore del servizio da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato nel protocollo d'arrivo agli uffici o se inviata tramite posta elettronica nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
5. Gli eredi hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tariffa, ovvero, nel caso in cui ne ricorrano le condizioni, la cessazione dal servizio. In questi casi il termine previsto al comma 1 del presente articolo si intende prorogato di 12 (dodici) mesi. La variazione dell'intestatario dell'utenza può comunque avvenire anche d'ufficio qualora vi siano elementi certi che lo consentano, come, ad esempio, nel caso di familiari conviventi o di denuncia di successione pervenuta al Comune da parte dell'Agenzia delle Entrate."
6. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica determina l'aggiornamento automatico della tariffa secondo la frequenza di cui all'art. 12 c. 2.
7. In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore del servizio l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parti del condominio e le eventuali successive variazioni.
8. L'ufficio Anagrafe Comunale, all'atto del perfezionamento della pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della tariffa.

9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, così come previsto nel precedente articolo 12, comma 5, è tenuto a presentare la comunicazione chi occupa la superficie maggiore, salvo diverso accordo tra gli occupanti.
10. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento alla tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi.
11. Ai fini dell'applicazione della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Le comunicazioni relative ad agevolazioni hanno valore dal giorno successivo alla data di presentazione delle stesse.
12. In caso di omessa presentazione della comunicazione, l'Ente Gestore, in mancanza di dati certi, determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
13. Fatto salvo il potere/dovere di eventuale rettifica, i dati e gli elementi indicati nella denuncia d'inizio o di variazione debitamente sottoscritta, autorizzano il Gestore a determinare sulla base degli stessi la tariffa dovuta, senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

Art. 24 – Controllo

1. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo sulla veridicità di quanto dichiarato dagli utenti e provvede ad individuare i soggetti obbligati al pagamento della tariffa.
2. L'attività di cui al primo comma può essere esercitata anche:
 - a) richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedendo copie di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici;
 - c) richiedendo notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari di locali ed aree;
 - d) invitando i soggetti, di cui alla precedente lettera c), a comparire di persona e a fornire prove e delucidazioni;
 - e) utilizzando le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura di servizi;
 - f) accedendo alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori dei servizi a rete anche con la stipula di apposite convenzioni.
3. In caso di necessità di verifica all'interno dell'unità immobiliare per acquisire elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale preposto al controllo, munito di apposito tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata, previo assenso dell'interessato.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati; la stessa si intende accettata qualora entro 30 (trenta) giorni non pervengano rilievi. In caso di discordanza l'utente può fornire propri elementi, che se riconosciuti fondati comportano la revisione della posizione. Decorso il termine assegnato, il Gestore provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utente o di altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

6. Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulle utenze la cui produzione del rifiuto secco non riciclabile è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.

Art. 25 - Violazioni e penalità

1. Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite da norme specifiche in materia ambientale, sono punite con le sanzioni amministrative determinate in base a quanto stabilito dalla legge 24.11.1981 n. 689 ed applicate con i criteri di cui all'art. 16 della stessa norma, come di seguito indicato:
- a. l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di € 25,00 ed un massimo di € 150,00 per ogni infrazione contestata ad eccezione dei casi individuati alla successiva lettera b) del presente comma;
 - b. l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi sotto indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

Fattispecie	Minimo	Massimo
Tardiva presentazione della denuncia di attivazione dell'utenza	€ 25,00	€ 150,00
Omessa presentazione della denuncia di attivazione dell'utenza da parte delle utenze domestiche	€ 50,00	€ 450,00
Omessa presentazione della denuncia di attivazione dell'utenza da parte delle utenze non domestiche	€ 80,00	€ 500,00
Infedele dichiarazione	€ 50,00	€ 300,00
Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la tariffa (agevolazioni, compostaggio, ecc.)	€ 50,00	€ 300,00

2. In caso di mancata o infedele presentazione della comunicazione di occupazione il Comune determina gli elementi utili per la quantificazione della tariffa, come disposto al precedente art. 25 ed in base a tali elementi emette atto di recupero dell'importo dovuto o della maggior somma dovuta, unitamente alle sanzioni ed agli interessi moratori nella misura legale.
3. In caso di mancato pagamento, anche parziale, viene inviato un primo sollecito senza lacuna maggiorazione.
Il secondo sollecito viene inviato con raccomandata o con altro sistema atto a dimostrarne la ricezione.
Sui successivi avvisi saranno applicate spese amministrative pari ad € 10,00 nonché indennità di mora per il ritardato pagamento calcolata al tasso legale maggiorato di 3 tre punti – su base annuale – per ogni giorno di ritardo dei pagamenti, oltre alle spese di notifica.
4. A titolo di franchigia, nei confronti degli utenti che abbiano pagato regolarmente le bollette dello stesso servizio negli ultimi 24 mesi, in caso di ritardo nel pagamento fino a 10 giorni, non viene applicata l'indennità di mora.
5. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
6. Il Gestore provvederà al recupero di quanto dovuto entro cinque (5) anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.

Art. 26 - Riscossione

1. La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dall'Ente Gestore secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio e dal presente regolamento.
2. L'ammontare annuo della tariffa può essere suddiviso da due a quattro rate, demandando al contratto di servizio la scelta del sistema di riscossione nonché le modalità operative definite in base ai costi sia diretti che indiretti.
3. Per economicità di gestione, qualora l'importo di ogni singola fattura risulti uguale o inferiore a euro 10,00 il corrispettivo dovuto sarà richiesto unitamente a quello del periodo successivo. Tale disposizione non si applica per la tariffa giornaliera disciplinata dal precedente art. 20 e in sede di conguaglio.
4. Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, che sarà emessa con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.
5. Per le somme dovute e non pagate alla scadenza l'Ente Gestore provvede al recupero dei crediti ed alla riscossione coattiva nei modi di legge, con aggravio di interessi e ulteriori spese amministrative come specificato al precedente art. 25, comma 3.

Art. 27 - Rimborsi e conguagli

1. In caso di cessazione del possesso o della detenzione dei locali ed aree l'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro 5 anni dalla data della cessazione. Il rimborso spetta dal giorno successivo alla data della cessazione, a condizione che la stessa sia dimostrata da idonea documentazione o da elementi oggettivamente riscontrabili, fermo restando quanto previsto all'art. 24.
2. Sull'istanza di rimborso il Gestore procede entro 180 giorni dalla data della richiesta.
3. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi nella misura di legge dalla data dell'istanza o dalla data di consegna di eventuali documenti richiesti se l'istanza risulta incompleta.
4. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura, rispetto a quanto dovuto, il Gestore dispone la nota di accredito e/o il rimborso nei termini di cui al precedente comma 2, ovvero, in accordo con l'utente, procede al conguaglio sulla fattura successiva.

Art. 28 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento, approvato secondo le procedure previste dallo statuto comunale e divenuto esecutivo ai sensi di legge, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2014.
2. Le situazioni e le posizioni dichiarate ai fini dell'applicazione della tariffa secondo il metodo normalizzato saranno ritenute valide ed utilizzate, in quanto compatibili, agli effetti dell'applicazione della tariffa puntuale di cui al presente regolamento.

Il presente Regolamento sostituisce il precedente approvato con deliberazione consiliare n. 15 in data 29.06.2016.